

## **Recepimento delle direttive UE sull'economia circolare: novità in materia di rifiuti**

Si informano le imprese associate che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quattro decreti legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla "economia circolare" adottato dall'Unione Europea a luglio del 2018.

In particolare, si segnala tra questi il [D.Lgs. n. 116 del 2020](#), (GU n. 226 dell'11 settembre 2020) recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", disponibile in allegato.

Il provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo **26 settembre**, apporta varie modificazioni agli articoli del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), intervenendo in materia di:

- **Trasporto dei rifiuti:** viene riscritto l'art. 193, relativo al formulario di identificazione dei rifiuti, il cui tempo di conservazione è ridotto da 5 a 3 anni. Tra le più importanti novità si segnala, però, il comma 19 in base al quale, in linea con quanto da tempo auspicato dall'ANCE, **i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.** Viene anche chiarito che **in tale caso il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal solo documento di trasporto (ddt)**, non essendo necessario anche il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 19). Tale ultima disposizione viene estesa anche con riferimento ai rifiuti prodotti nell'ambito della manutenzione di infrastrutture a rete di cui all'art. 230 del Codice dell'ambiente.
- **Registro di carico e scarico:** viene riscritto l'art. 190, riducendo da 5 a 3 anni dalla data dell'ultima registrazione l'obbligo di conservazione.
- **Definizioni:** viene modificato l'art. 183 ed introdotte alcune nuove definizioni quali, ad esempio:
  - rifiuti da demolizione e costruzione (comma 1 lett. b quater): ossia i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
  - riempimento (comma 1 lett. u bis): l'operazione di recupero di rifiuti non pericolosi "idonei" per il ripristino di aree escavate, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti.
- **Deposito temporaneo prima della raccolta:** viene specificato che il deposito temporaneo avviene "prima della raccolta" ed introdotto il nuovo articolo 185 bis che ne definisce le condizioni ed i limiti, riproducendo di fatto quanto già in precedenza previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb). Tra le novità si segnala:
  - il chiarimento che il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione;
  - la previsione che il **deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione possa avvenire anche presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.**

- **Classificazione dei rifiuti:** viene modificato l'art. 184 e in particolare viene previsto che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e la classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente.
- **Sistema di tracciabilità dei rifiuti:** viene modificato l'art. 188 bis e disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel registro elettronico, di cui all'art. 6 del dl 135/2018. Attraverso successivi decreti saranno definite le modalità di compilazione e tenuta della documentazione ambientale e fino alla loro entrata in vigore continuano ad applicarsi i decreti 145/1998 e 148/1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Viene, inoltre, chiarito che i soggetti non obbligati ad aderire al registro elettronico possono continuare a tenere la documentazione ambientale in formato cartaceo, anche dopo l'entrata in vigore dei decreti stessi.
- **Responsabilità estesa del produttore:** viene interamente riscritto l'art. 178 bis, demandando a successivi decreti la definizione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto). L'obiettivo è quello di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Per completezza, non trattandosi di provvedimenti di diretto interesse delle imprese edili, si evidenzia che nell'ambito del pacchetto economia circolare sono stati pubblicati anche:

1. il D.Lgs. 118/2020 di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU Serie Generale n.227 del 12/09/2020) – entrata in vigore 27 settembre 2020;
2. il D.Lgs. 119/2020 di attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020) – entrata in vigore 27 settembre 2020;
3. il D.Lgs. 121/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU Serie Generale n.228 del 14/09/2020) entrata in vigore 29/09/2020.

EM.m b